



## REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE DEI DOCENTI

### 1. Durata e composizione

Il Comitato di valutazione dei docenti - in base alla nuova formulazione dell'art. 11, punto 2, del D.Lgs. n. 297/1994 operata dall'art. 1, comma 129, L. 107/2015 che lo ha sostituito - dura in carica tre anni scolastici; è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito - per il nostro ordine di scuola - dai seguenti componenti:

- a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto;
- b) due rappresentanti dei genitori;
- c) un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale.

### 2. Compiti del Comitato e composizione ristretta

Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti desunti sulla base di quanto indicato al punto 3, nelle lettere a), b), c) della nuova formulazione dell'art. 11 D.Lgs. n. 297/1994 operata dal comma 129 dell'art. 1 L. 107/2015. Tale normativa precisa che la valorizzazione dei docenti terrà conto:

- a) **della qualità dell'insegnamento** e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) **dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti** in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) **delle responsabilità assunte** nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

In composizione ristretta al dirigente scolastico, che lo presiede, e ai docenti eletti dal Collegio e dal C.d'I. svolge i seguenti compiti:

- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo (neo-assunti). A tal fine il comitato ristretto è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor;
- valuta il servizio di cui all'art. 448 del D.Lgs. n. 297/1994 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del DS; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto;
- esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all'art. 501 del D.Lgs. n. 297/1994 (Riabilitazione)

### 3. Validità delle deliberazioni

Il Comitato:

- a) è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza;
- b) per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica;
- c) le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (metà +1); al fine di evitare situazioni di stallo e favorire un'istanza efficientistica si stabilisce che **il consenso assembleare si forma sulla maggioranza dei voti espressi**, e dunque **al netto delle astensioni**. In caso di parità prevale il voto del presidente.

#### **4. Modalità delle votazioni**

La votazione per le decisioni da assumere è palese; diviene segreta nel caso in cui si riferisca a persone.

#### **5. Verbalizzazione delle sedute**

Il Comitato individua al suo interno il segretario per la verbalizzazione delle sedute che saranno sottoscritte dal segretario e dal Presidente (Dirigente scolastico).

#### **6. Tutela privacy**

Tutti i membri del Comitato sono:

- a) equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e art.28 del Regolamento (EU) 2016/679;
- b) vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e Regolamento (EU) 2016/679.

Il presente Regolamento per il funzionamento del Comitato è stato approvato nella seduta del 30/05/2019.